




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI S. ANASTASIA



Sent. n. 2075/2019

Reg. Gen. n. 3528/2019

Cron. 4622/2019

2019. 735/2019

in persona dell'Avv. Giuseppe Fimiani ha pronunciato a norma dell'art. 132 c.p.c. nel testo riformato a seguito della L. n. 69/09 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3528/2019 del R.G.A.C. ed avente ad oggetto ripetizione dell'indebitato

TRA

[redacted] ANTONIO, nato a [redacted] cod. fisc.: [redacted]

[redacted] e res. in [redacted] rapp.ta e difesa dall'Avv

Pierluigi Telese del foro di Napoli cod. fisc.: TLS PLG 73B08 F839T giusta procura a margine dell'atto di citazione ed elett.te dom.to in Ercolano (Na) alla via Panoramica 60

ATTORE

CONTRO

[redacted] S.P.A. cod. fisc.: [redacted]

[redacted]

282 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

CONVENUTA

NONCHE'

[redacted] S.P.A., in pers del legale rapp. p.t., con sede in [redacted]

[redacted]



CONVENUTA CONTUMACIA

CONCLUSIONI

Per le parti come da verbale di udienza del 22.01.2021.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In via preliminare, va disattesa la sollevata eccezione di incompetenza per valore del giudice adito.

L'attore con la propria domanda ha chiesto la restituzione della sola somma di euro 2.477,41 a titolo di commissioni non maturate per anticipata estinzione del contratto di finanziamento n 140296 e pertanto l'odierno giudicante ai sensi e per gli effetti dell'art 7 c.p.c. si ritiene competente a decidere la presente controversia.

Sempre in via preliminare va, altresì, dichiarata la cessata materia del contendere nei confronti della [REDACTED] s.p.a., per esplicita richiesta di parte attrice stante l'avvenuto spontaneo pagamento degli importi da questi domandati nell'atto introduttivo del presente giudizio.

Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti di cui appresso.

Posto che il contratto di mutuo di cui si discute è stato concluso in data 08.10.2010 ed estinto anticipatamente dopo il pagamento della 48° rata, parte attrice ha richiamato l'applicabilità al caso concreto, dell'art 121 co 1 lettera "a" del T.U.B e dell'art. 125 sexies del T.U.B ed ha eccepito la nullità delle clausole contrattuali disponenti la non restituibilità delle commissioni, sostenendo in proposito l'applicabilità, altresì, dell'art 36 del D. Lgs. N 206/2005 e pertanto, sul presupposto dell'adempimento anticipato del contratto ha richiesto alla [REDACTED] s.p.a. la ripetizione del complessivo importo di euro 2.477,41 calcolato "pro rata temporis".

Dagli atti di causa, risulta pacifico che l'istante abbia concluso con la [REDACTED] .it

contratto di mutuo n 140296, per l'importo lordo di euro 36.000,00 rimborsabile in n 120 rate mensili di euro 300,00 ciascuna e mediante cesione pro-solvendo del quinto dello stipendio, corrispondendo all'atto della stipula l'importo di euro 300,00 quali spese istruttoria (voce "A" del prospetto economico - allegato in atti); euro 898,87 quali commissioni di attivazione (voce "B" del prospetto economico); euro 1.139,59 quali commissioni di gestione pratica (voce "C" del prospetto economico); euro 2.520,00 quali oneri di intermediazione (voce "D" del prospetto economico); oltre che euro 731,16 per premi assicurativi (costi questi ultimi corrisposti per quanto di ragione dalla convenuta [REDACTED] e per la quale è stato chiesto l'estromissione dal presente giudizio).

Va dichiarata la nullità ex art 2.1 del contratto per violazione dell'art 33 del D. Lgs 206/2005 essendo assolutamente vessatoria l'irrimborsabilità dei costi di cui alle lettere "A", "B", "C" e "D" del prospetto economico relativo al contratto di mutuo.

In proposito questo giudice ritiene di condividere le motivazioni illustrate, dal Tribunale di Napoli nell'ordinanza versata in atti - R.G. 2357/2016 che ha statuito in un processo assolutamente analogo al presente - circa la vessatorietà della citata clausola contrattuale che esclude la ripetibilità delle commissioni e delle spese in questione e che viene ritenuta di fatto nulla ex art 1419 c.c. ed art 1339 c.c. per contrasto della norma dettata dall'art 125 comma 2 T.U.B., ritenuta a sua volta inderogabile perché posta a protezione del consumatore al fine di evitare che il recesso dal contratto possa essere per lui ingiustificatamente oneroso".

Nel caso concreto il contratto sottoposto all'attenzione dell'odierno giudice costituisce un ipotesi di credito al consumo regolato dall'allora art 125 T.U.B. che " *ratione temporis*" così di seguito recitava: "Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad

un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal "CICR" cui non è stata data attuazione.

La Banca d'Italia nel 2000 aveva inviato note in cui specificava l'equa riduzione del costo complessivo del credito intendendosi che, qualora il debitore esercitasse la facoltà di anticipata estinzione, al creditore era dovuto il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati sino a quel momento. Il secondo luogo perché considerato poi, l'introduzione dell'art 1 del D. Lgs. 13/8/10 n 141 ben può prendersi a parametro lo stesso.

Per quanto detto la domanda va accolta

L'ammontare delle somme spettanti in restituzione all'attore, in difetto di criteri contrattualmente previsti, deve essere individuato in base a criterio proporzionalmente dei ratei residui suddividendo l'importo complessivo delle voci per il numero di rate e poi moltiplicando il numero delle rate residue; pertanto allo stato vanno così di seguito individuate:

- spese di istruttoria euro 180,00 (di cui euro 300,00 / 120 rate di finanziamento x 72 rate residue) quali voce "A" del prospetto economico;
- commissioni di attivazione euro 539,32 (di cui euro 898,87 / 120 rate di finanziamento x 72 rate residue) quali voce "B" del prospetto economico (voce "B" del prospetto economico);
- commissioni di gestione pratica euro 246,09 (di cui euro 1.193,59 / 120 rate di finanziamento x 72 rate residue ai quali andranno sottratti ulteriori euro 470.06 somma questa già rimborsata alla parte istante) quali voce "C" del prospetto economico;
- oneri di intermediazione euro 1.512,00 quali (di cui euro 2520,00 / 120 rate di finanziamento x 72) voce "D" del prospetto economico;

quanto alle spese relative ai premi assicurativi, queste risultano già state versate dalla

██████████ s.p.a.

Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione a favore del procuratore costituito, avendone fatto espressa richiesta.

P. Q. M.

il Giudice di Pace di S. Anastasia, in persona dell'Avv. Giuseppe Fimiani, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui alla causa n. 3528/2019 R.G.A.C., così provvede:

- a) accoglie la domanda così come formulata da parte attrice e pertanto condanna la ██████████ s.p.a, al pagamento in favore di ██████████ Antonio della somma di euro 2.477,41 oltre interessi
- b) condanna la convenuta ██████████ s.p.a. al pagamento delle spese di lite che liquida in relazione all'attività svolta ed in conformità del tariffario di cui al D.M.55/2014, nella somma totale di euro 1.250,00 di cui euro 125,00 per rimborsi processuali ed euro 1.125,00 per compensi professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese ex art. 2 del D.M. 55/14, CPA e IVA come per legge, con distrazione a favore dell'Avv. Pierluigi Telese dichiaratosi antistatario;
- c) sentenza esecutiva *ex lege*.

Così deciso in S. Anastasia il 26.01.2021

Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Fimiani

██████████
14/02/2021